



PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 42 DEL 28/04/2022

OGGETTO: SOGGETTI ISCRITTI AL R.E.A. PER IL MANTENIMENTO DEL REQUISITO DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - CANCELLAZIONE PER REVISIONE

IL CONSERVATORE

Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 8 del 13 gennaio 2020, relativa alla propria nomina a Conservatore del Registro delle Imprese di Pisa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2020;

Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c. presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Visto il D.P.R. del 7 dicembre 1995 n. 581 (regolamento di attuazione del Registro delle Imprese);

Vista la L. 7-8-1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Vista la legge 3 febbraio 1989 n. 39 "*Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore*" come modificata dall'art 18 della legge 5 marzo 2001, n.57;

Visto il D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 con cui, tra l'altro, viene soppresso il ruolo agenti affari in mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Richiamato il Decreto 26-10-2011 del Ministero dello Sviluppo Economico "*Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*";

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto citato, rubricato "*Iscrizione nell'apposita sezione*"

Atteso che anche nel corso del 2021 l'Ufficio del Registro delle Imprese ha provveduto ad avviare la procedura di revisione di cui all'art. 7 comma 1 del decreto citato, in base al quale "*L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto*";

Visto l'elenco estratto dal 'Cruscotto Qualità' del Registro delle Imprese nel quale veniva data evidenza di tutti i soggetti che avevano richiesto l'iscrizione come persone fisiche nel R.E.A. ai fini del mantenimento del requisito professionale di agenti di affari in



mediazione non oltre il 2017, senza che fosse successivamente pervenuta altra istanza valutabile quale conferma dei requisiti posseduti;

Tenuto conto che tali soggetti sono stati raggiunti dalla comunicazione di avvio del procedimento di verifica dinamica a mezzo PEC (se presente e attiva sulla posizione REA) o a mezzo raccomandata A/R (quando non disponibile l'indirizzo elettronico certificato), mediante la quale si richiedeva la presentazione entro congruo termine dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti necessari al mantenimento della propria iscrizione;

Considerato nello specifico che, come precisato nella comunicazione, la mancata trasmissione dell'autocertificazione avrebbe comportato la cancellazione dal R.E.A. in quanto soggetti alla verifica dinamica dei requisiti a mente dell'art. 8 comma 3 del decreto citato;

Rilevato altresì che nel frattempo non è pervenuta l'istanza telematica richiesta contenente l'autocertificazione da parte dei soggetti rappresentati nell'allegato A di cui al presente provvedimento (identificabili con il proprio numero di REA di iscrizione al Registro Imprese di Pisa) e che pertanto si rende necessario procedere alla adozione di un provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale ove risultano iscritti;

DETERMINA

- la cancellazione dalla apposita sezione R.E.A. dei soggetti di cui all'allegato A della presente determinazione, individuati con il relativo numero REA, per i motivi espressi in narrativa;

DISPONE

- di rendere disponibile presso l'Ufficio del Registro delle Imprese la documentazione concernente il procedimento in oggetto nonché di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

Avverso il presente provvedimento gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso gerarchico al competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso (art. 8 comma 2 D.M. 26/10/2011)

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Marzia Guardati)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.